

Presentazione del Regolamento di Accesso agli atti amministrativi del Consultorio Familiare “Val Seriana”

Il Regolamento di accesso agli atti amministrativi del Consultorio “Val Seriana”, sottoposto alla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 29.04.2014, deriva dalla legge 241 del 7 agosto del 1990 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”.

Al titolo quinto della legge citata si afferma che anche i soggetti che erogano servizi per conto dell’ente pubblico devono adempiere alle disposizioni previste dalla legge e rendere disponibile un accesso regolamentato ai propri atti amministrativi per tutti i casi in cui l’utente possa chiedere che vengano messe a disposizione o rese in copia Cartelle cliniche o FaSAS da utilizzare per interventi psicoterapici in altri servizi o studi professionali o eventualmente per esercitare il diritto di difesa in sede penale, civile o amministrativa. Tale accesso va regolamentato da apposito Regolamento predisposto dall’Ente accreditato.

Il Regolamento, oltre al dettato della 241/90, recepisce il DPR 184 del 2006 che indica come deve essere redatto il documento che disciplina l’accesso agli atti amministrativi, nonché le disposizioni della LR 1/2012.

Il Regolamento qui presentato è calibrato sulla struttura del Consultorio “Val Seriana” in conformità al modello organizzativo della Società Servizi Val Seriana e del Consultorio che ad essa fa riferimento.

Il regolamento disciplina l’uso e l’accesso ai documenti amministrativi con riferimento a ciò che è agli atti. Il Consultorio, con il presente Regolamento, disciplina dunque quali documenti e con quali procedure concedere un determinato atto amministrativo.

Per l’accesso ad alcuni documenti è richiesta la compilazione di uno specifico modulo: la richiesta scritta verrà valutata dal Direttore del Consultorio e, a determinate condizioni, sottoposta al giudizio del Consiglio di Amministrazione. La negazione dell’accesso a determinati atti o dati viene decisa dal Direttore.

Ad alcune Istituzioni (Regione Lombardia, ASL, Tribunale ordinario o per i minorenni) l’accesso ai dati spetta di diritto secondo la normativa vigente. In questo caso la documentazione viene concessa da persone che ne hanno delega o da altri delegati *ad actum*.

Il Regolamento di accesso agli atti amministrativi del Consultorio “Val Seriana” viene illustrato agli operatori, esposto al pubblico e pubblicato online sul sito www.ssvvalseriana.org.

Il Direttore – dr. Marino Maffeis

REGOLAMENTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI (ai sensi della L. 241/90 e L.R. 1/12)

Art. 1 - Norme generali

1. Con le disposizioni contenute nel presente regolamento, il Consultorio Familiare “Val Seriana” adegua l'organizzazione interna per l'attuazione dei principi e delle finalità di cui all'art. 2 e fissa le norme per l'individuazione dei soggetti che hanno il dovere di assicurare il pieno e tempestivo esercizio dei diritti dei cittadini richiedenti o delle parti interessate.

Art. 2 - Finalità

1. Il presente regolamento, nell'attuare i principi di trasparenza dell'attività amministrativa richiesta a soggetti che erogano servizi pubblici, disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi predisposti o stabilmente detenuti dal Consultorio e regola i casi di esclusione del diritto di accesso.
2. Il presente regolamento non si applica all'ASL-Servizio Vigilanza e ai suoi rappresentanti in quanto il Consultorio è titolare del servizio erogato e non può considerarsi terza parte rispetto a documenti amministrativi.
3. Il presente regolamento non si applica per l'emissione di certificati predisposti *ad hoc* (laddove previsti) rilasciati per specifica richiesta degli interessati.

Art. 3 - Diritto di accesso

1. L'accesso è consentito a chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e che dimostri, con idonea e specifica motivazione, di esserne titolare.
2. In caso di richieste relative a minori, si necessita di firma congiunta di entrambi i genitori indipendente dallo stato civile degli stessi (coniugati, separati o conviventi).
3. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è altresì assicurato - qualora sussista un analogo interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti - ad Amministrazioni, Associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.
4. Tutti gli atti del Consultorio connessi all'erogazione di pubblici servizi sono da considerarsi “pubblici”, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o esclusi dal diritto di accesso per effetto delle disposizioni di cui al successivo art. 14.
5. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente presenti presso il Consultorio Familiare “Val Seriana” all'atto della richiesta; il Consultorio non è tenuto ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare la richiesta di accesso.

Art 4 - Oggetto dei diritto di accesso

1. Con la definizione "documento amministrativo" s'intende ogni rappresentazione (grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie) del contenuto di atti redatti al proprio interno o di atti di altre pubbliche amministrazioni o, comunque, di documento stabilmente detenuto dal Consultorio e dallo stesso utilizzato ai fini della propria attività.

Art. 5 - Responsabilità di applicazione

1. Il Direttore è responsabile dell'applicazione del regolamento.

Art. 6 - Pubblicità

1. Le misure organizzative adottate per il funzionamento del servizio di accesso sono rese pubbliche attraverso la pubblicazione sul sito della Servizi Sociosanitari Val Seriana www.ssvalseariana.org, sezione Consultorio Familiare "Val Seriana".
2. L'informazione deve essere esauriente e tale da consentire una efficace conoscenza da parte della cittadinanza del procedimento d'accesso.

Art. 7 - Identificazione e legittimazione dei richiedente

1. L'identificazione del richiedente viene effettuata dal Direttore e/o suo delegato:
 - a. per conoscenza diretta;
 - b. mediante esibizione di un documento di identità (sono ammessi il passaporto, la carta d'identità e la patente);
 - c. mediante la conferma di due testimoni in possesso dei documenti di identificazione di cui al punto b).
2. Coloro che presentano richiesta di accesso per conto di enti, persone giuridiche, associazioni, istituzioni od altri organismi devono dichiarare la carica ricoperta o la funzione svolta, che legittima l'esercizio dei diritto per conto dei soggetti rappresentati.
3. I rappresentanti, tutori e curatori di soggetti interessati all'accesso devono dichiarare la loro condizione ed il titolo legale dal quale la stessa è comprovata.
4. Nelle richieste inviate con le modalità previste dall'art 9, comma 4, il richiedente deve allegare o trasmettere copia di un documento d'identità valido oltre alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Nel caso in cui non abbia inviato gli elementi d'identificazione richiesti, l'interessato dovrà provvedere personalmente all'accesso, esibendo in quel momento un valido documento d'identità.

Art. 8 - Accesso informale

1. Il diritto di accesso si esercita prioritariamente in via informale mediante richiesta, anche verbale, al Direttore e/o suo delegato.
2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione; deve specificare e - ove occorra - comprovare

l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, far constare la propria identità e - ove occorra - i propri poteri rappresentativi.

3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità dallo stesso responsabile del procedimento, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
4. Ove la richiesta provenga da una pubblica amministrazione, essa è rappresentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo.

Art. 9 - Procedura di accesso formale

1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento oppure siano presenti controinteressati, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale (Allegato n. 1).

Nota: Per «controinteressati» si intendono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili, in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

2. Al di fuori dei casi indicati al comma 1, il richiedente può sempre presentare richiesta formale di cui l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta (copia richiesta timbrata e datata).
3. Il diritto di accesso di cui al comma 1 viene esercitato mediante la compilazione da parte dell'interessato di una scheda predisposta dal Consultorio formata da originale e copia e messa a disposizione gratuitamente (Allegato n. 1).
4. Il diritto di accesso può essere esercitato anche mediante l'invio a mezzo postale.
5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, il Direttore è tenuto a darne tempestiva comunicazione al richiedente entro dieci giorni con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata. Trascorso il termine di trenta giorni senza che sia pervenuta risposta, il Direttore dispone la chiusura e archiviazione del procedimento.

Art. 10 - notifica ai contro interessati

1. Il Direttore, qualora individui dei controinteressati, è tenuto a darne comunicazione agli stessi, allegando copia della richiesta con raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo a garantire la certezza della ricezione (per esempio posta elettronica certificata). I soggetti controinteressati sono individuati, tenuto conto anche del contenuto degli atti connessi, e cioè di quei documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento.
2. I controinteressati sono altresì informati, nella medesima comunicazione, del fatto che entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione possono presentare una motivata opposizione anche per via telematica alla richiesta di accesso. Decorso tale termine il Direttore, dopo aver accertato l'avvenuta ricezione della comunicazione, evade la richiesta.

Art. 11 - Accoglimento della richiesta

1. La decisione relativa all'ammissione delle richieste presentate ai sensi dell'art. 9 spetta al Direttore della struttura, eventualmente dopo aver valutato eventuali controindicazioni sollevate dal responsabile amministrativo o di altri soggetti dirigenziali da esso coinvolti. Tale decisione deve avvenire entro il termine di 15 giorni.
2. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio e della sede presso cui rivolgersi, del Direttore, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque superiore ai 60 gg, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.
3. Gli artt. 16 e 17 disciplinano le modalità dell'esercizio del diritto di visione e di rilascio di copie.

Art. 12 - Mancato accoglimento della richiesta

1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati a cura del Direttore con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'art- 24, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta (Allegato n. 2).
2. Il differimento dell'accesso di cui all'art. 14 è disposto ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, o per salvaguardare esigenze di riservatezza del Consultorio, specie nella fase preparatoria dei documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
3. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento dell'accesso, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del comma 5 dell' art. 25 della legge 241/90, ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, è tenuto a darne comunicazione a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il *richiedente l'accesso* si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui al comma 5 del medesimo articolo decorre dalla data del ricevimento da parte del richiedente dell'esito della sua istanza al difensore civico.
4. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma precedente è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

Art. 13 - Esclusione temporanea dal diritto di accesso (differimento)

1. L'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti dell'amministrazione può essere temporaneamente escluso per effetto di una motivata dichiarazione del Direttore in quanto risulti necessario vietarne l'esibizione o la riproduzione, per un periodo di tempo limitato, al

fine di evitare con le loro diffusioni un concreto pregiudizio del diritto alla riservatezza degli utenti, dei gruppi o delle imprese.

2. L'esclusione temporanea è altresì disposta ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24, comma 2, della legge n. 241/90, o per salvaguardare esigenze di riservatezza del Consultorio, specie nelle fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
3. Il Direttore, qualora motivatamente ritenga che una richiesta di accesso ad atti o documenti possa comportare nell'immediato un pregiudizio ai diritti di cui al comma 1, adotta un provvedimento di esclusione temporanea dall'accesso (Allegato 2).
4. Nel provvedimento sono contenute le motivazioni che lo hanno determinato, il periodo del divieto, l'elenco dettagliato dei documenti interessati dal provvedimento e l'autorità alla quale può essere proposto ricorso. Il provvedimento deve essere comunicato all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
5. L'esclusione temporanea di cui ai precedenti commi è disposta per l'accesso ai seguenti atti ed alle informazioni dagli stessi desumibili:
 - a. nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti:
 - elenco dei soggetti che hanno presentato offerta;
 - progetti presentati dai soggetti che hanno partecipato alla gara fino alla data di aggiudicazione dell'appalto;
 - b. nell'ambito delle procedure per l'assunzione del personale, gli atti ed i documenti relativi fino alla data dell'avvenuta assunzione;
 - c. nell'ambito del procedimento per la presa in carico di utenti o per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone o potenziali utenti, i documenti interni o prodotti da terzi, fino alla data di completamento del procedimento.

Art. 14 - Esclusione dal diritto di accesso

1. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nell'art. 8, comma 5, del D.P.R. 27-6-1992, n. 352. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione.
2. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.
3. L'esclusione assoluta del diritto di accesso viene pronunciata dal Direttore del Consultorio con le modalità di cui al precedente art. 12.
4. I documenti sottratti al diritto di accesso sono i seguenti:
 - a. cartella clinica e altri documenti riportanti i dati sanitari, fatta eccezione per il diretto interessato e salvo quanto previsto dall'articolo 17 del presente regolamento;
 - b. documenti o atti che riportino situazioni riservate la cui conoscenza da parte di terzi possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone fisiche;

- c. documenti e atti connessi a liti in atto compresi i pareri, le consulenze legali, gli scritti degli avvocati, le relazioni tecniche interne od esterne nonché la corrispondenza inerente la fase pre-contenziosa o contenziosa del giudizio.
 - d. documenti contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale nei processi di selezione del personale, fatta eccezione per il diretto interessato;
 - e. fascicoli personali dei dipendenti e/o collaboratori fatta eccezione per l'interessato (compresi i documenti riguardo la retribuzione e i procedimenti sanzionatori);
 - f. documentazione contenente gli estremi di identificazione dei soggetti che segnalano la violazione di norme giuridiche o tecniche.
5. L'accesso non può essere mai limitato o escluso, oltre che per l'autorità giudiziaria in caso di indagini, per le Pubbliche Amministrazioni che lo richiedono ai fini di istruttoria di pratiche di competenza.
 6. Deve essere comunque sempre garantito ai richiedenti, o a persone dagli stessi espressamente delegate, l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.
 7. Non sono ammesse richieste relative ad intere categorie di documenti che comportino lo svolgimento di attività d'indagine e di ricerca da parte degli uffici del Consultorio.
 8. E' ammissibile l'accesso a documenti, normalmente non accessibili per quanto previsto dal comma 4 punto b del presente articolo, previo oscuramento delle parti considerate riservate (dati identificativi di contro interessati).

Art. 15 - Esercizio del diritto di visione

1. Il diritto di visione di atti e documenti si esercita mediante consultazione da parte del richiedente degli atti o documenti detenuti dalla struttura competente da lui espressamente indicati nella richiesta di accesso.
2. La presa visione comprende anche tutti gli atti allegati o richiamati nell'atto o documento richiesto, purché questi siano depositati presso la struttura del Consultorio e non siano soggetti alle disposizioni limitative di cui ai precedenti artt. 14 e 15.
3. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza di personale addetto.
4. Salva comunque l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.
5. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata con delega formale. L'interessato o il delegato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.
6. Il Direttore e/o suo delegato presta all'interessato la collaborazione e l'assistenza necessarie per l'esatta individuazione degli atti e dei documenti dei quali viene richiesta la visione e per definire esattamente l'informazione della quale s'intende prendere conoscenza. L'interessato è tenuto a fornir tutti gli elementi di cui dispone per tale individuazione e definizione.
7. La richiesta di accesso deve essere sempre motivata e deve indicare con precisione l'atto o il documento che si vuole esaminare. Non è possibile richiedere la visione di una pluralità indefinita e generica di atti.

8. L'esercizio dei diritti d'informazione, di visione degli atti e documenti amministrativi e di accesso alle strutture ed ai servizi è assicurato dal Consultorio in modo gratuito.

Art. 16 - Esercizio del diritto di rilascio di copie

1. Il rilascio di copie di atti o documenti amministrativi del Consultorio è disposto dal Direttore.
2. Per il rilascio di copie di atti e documenti è dovuto il rimborso dei costi di riproduzione così come stabilito dal responsabile amministrativo.
3. Non possono essere trasmessi ai richiedenti documenti per fax o per e-mail, i documenti devono essere ritirati di persona.
4. Nella richiesta l'interessato altresì specifica se la copia deve essere rilasciata munita della dichiarazione di conformità all'originale e, in caso affermativo, per quale fine è destinata.
5. Il pagamento dei rimborsi spese è effettuato al momento del ritiro delle copie richieste. Il pagamento è effettuato presso l'ufficio amministrativo della struttura.

Art. 17 - Accesso alla documentazione clinica

1. L'accesso alla documentazione clinica e ad ogni documentazione contenente dati inerenti le condizioni di salute psicofisica degli utenti è ammesso nei limiti e con le modalità stabilite dal D.lgs. 196/2003 nonché dal regolamento regionale 18 luglio 2006 n. 9.
2. Per le categorie di documenti di cui al comma precedente i soggetti legittimati all'accesso sono individuati come segue:
 - a) intestatario maggiorenne al quale la documentazione clinica si riferisce;
 - b) genitori del minore cui la documentazione si riferisce. In caso di separazione o divorzio il genitore deve specificare di essere o non essere affidatario del minore e qualificare la propria posizione giuridica. Nel caso di revoca della potestà ad entrambi i genitori, il diritto di accesso è esercitato unicamente dal tutore nominato;
 - c) tutore nel caso di utente interdetto giudiziale;
 - d) amministratore di sostegno a ciò espressamente abilitato con decreto di nomina (L. 9 gennaio 2004 n. 6);
 - e) terze persone munite di delega scritta (come da casi elencati in Allegato 1) da parte del paziente (genitore, tutore o amministratore); quando la delega non venga sottoscritta in presenza del responsabile amministrativo o responsabile della struttura, dovrà essere accompagnata da copia del documento di identificazione del delegante e del delegato;
 - f) eredi legittimi o testamentari dell'utente deceduto. In tali casi dovrà essere provata la qualità di erede anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
 - g) autorità giudiziaria;
 - h) polizia giudiziaria;
 - i) direttore, direttore sanitario o legale rappresentante di altri enti, servizi e/o istituti a seguito di passaggio di competenza di pazienti o utenti;
 - j) medico curante dell'intestatario se il documento è necessario al fine della cura o nell'interesse dell'intestatario medesimo;

- k) enti di ricerca e studio, le cui richieste motivate dovranno essere valutate caso per caso e soddisfatte compatibilmente con la esigenza di anonimato dei pazienti-utenti cui i dati si riferiscono.
3. Per la richiesta di accesso alla documentazione sanitaria si rinvia all'allegato 1.

Albino, 2 settembre 2015